



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO PROVINCIA DI SALERNO

Ordinanza n. 393 del 09/12/2020

Oggetto: Ordinanza sindacale inerente la riapertura del mercato settimanale anche per le attività a carattere non alimentare, secondo modalità atte a prevenire il contagio da COVID-19

IL SINDACO

Visti e richiamati in premessa:

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale veniva dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per epidemia COVID-19 a seguito della dichiarazione di emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

il D.L. n. 19 del 25/03/2020, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25/03/2020 recante "Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19" che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/03/2020 avente ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19*";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03/11/2020, contenete le "*Nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19*";

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 222 del 11/11/2020 con la quale veniva disposta la chiusura del mercato settimanale;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 263 del 18/11/2020 con la quale si confermava la chiusura del mercato settimanale fino al 14/12/2020, ad eccezione del settore alimentare;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 5 dicembre 2020, con la quale si è stabilito il passaggio della Campania a "zona arancione", dove è prevista la riapertura delle attività commerciali a carattere non alimentare, non rientranti nei generi di prima necessità;

Ritenuto quindi necessario predisporre la riapertura del mercato settimanale anche per le attività di carattere non alimentare e di stabilire che le misure specifiche per la riapertura completa sono quelle indicate nell'Ordinanza n. 49 del 28 maggio 2020, che si riportano di seguito;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa:

fino a nuova disposizione, con decorrenza dal giorno 11 dicembre 2020, il mercato settimanale resterà aperto al pubblico anche per le attività a carattere non alimentare, nella giornata del venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate;

gli esercenti partecipanti al mercato avranno accesso all'area mercatale a decorrere dalle ore 7,00. Saranno ammessi al mercato tutti gli esercenti a ciò titolati, appartenente al settore tanto alimentare quanto non alimentare;

la sistemazione degli esercenti avverrà sulla base delle disposizioni impartite dal personale del Comando di Polizia Locale e nel rispetto del layout predisposto dall'Ufficio Patrimonio del Comune di Castel San Giorgio, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

ogni operatore partecipante al mercato sarà tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- provvedere alla pulizia ed all'igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
 - obbligo di utilizzare costantemente le mascherine e sostituirle regolarmente ogni 4 ore;
 - obbligo di attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio presso il proprio posteggio;
 - uso di guanti, da mantenere sempre integri e cambiare all'occorrenza (sono consigliati guanti in nitrile blu);
 - controllo assiduo affinché i clienti non tocchino la merce se privi di guanti, in particolare ove si tratti di capi di abbigliamento o generi alimentari;
 - ove si tratti di posteggi a carattere alimentare, assoluto rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
 - apposizione di barriera di plexiglass presso i banchi espositori di alimenti, a meno dell'ortofrutta;
 - obbligo di sottoporre le superfici delle strutture di vendita a pulizia e disinfezione ricorrente;
 - obbligo in caso di vendita di beni usati, di igienizzare i capi di abbigliamento e le calzature poste in vendita;
 - obbligo di vigilare sul numero massimo di presenze contemporanee di utenti presso il proprio posteggio, in modo da evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale;
 - obbligo di esibire, in sede di ingresso all'area mercatale, il modello di scheda di anamnesi personale ai sensi dell'ordinanza regionale n. 45/2020;
 - obbligo di sensibilizzare la clientela al mantenimento della distanza sociale di almeno un metro e al divieto di assembramento;
 - obbligo di informazione ai clienti sulle misure da osservare, anche mediante apposizione di cartelli;
 - divieto di fumare, sussistendo l'obbligo di mascherina;
- ogni cliente sarà obbligato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i clienti non dovranno sostare nell'area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti;
- è disposto l'uso obbligatorio di guanti e mascherine anche durante l'attesa in fila;
- deve essere garantita la priorità di accesso agli invalidi ed alle donne in stato di gravidanza;
- divieto di fumare, sussistendo l'obbligo di mascherina;

alla **Polizia Locale** competerà il controllo sulla corretta attuazione della presente ordinanza ed è attribuito il potere di sospendere ad horas lo svolgimento del mercato, al verificarsi di eventi idonei a ledere la salute pubblica e privata. Il personale di Polizia Locale posizionerà settimanalmente al varco di ingresso al mercato una segnaletica riportante le norme di comportamento cui attenersi all'interno dell'area mercatale. La Polizia Locale provvederà all'eventuale ammissione degli spuntisti solo qualora residuino posti vacanti secondo il layout allegato.

AVVISA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al TAR Campania o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

DISPONE

- che la Polizia Locale del Comune di Castel San Giorgio e le altre Forze dell'Ordine siano incaricati della regolare esecuzione della presente Ordinanza e del suo rispetto;
- che il presente provvedimento venga trasmesso:
 - ai Responsabili di Settore 5 – 7 – 8;
 - al funzionario del Settore n. 6 per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente
 - al Comando di Polizia Locale di Castel San Giorgio;
 - alla locale Stazione dei Carabinieri di Castel San Giorgio;
 - alla Prefettura U.T.G. di Salerno;
 - alla Regione Campania.

Dalla Residenza Municipale, 09/12/2020



